

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3347 del 27/06/2017
Oggetto	pratica n. MO17A0029 ĺ Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna ex art. 36, comma 1, lett. a), Regolamento Regionale 41/2001 ĺ Ditta Mazzoni Alberto.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3455 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: pratica n. MO17A0029 - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna ex art. 36, comma 1, lett. a), Regolamento Regionale 41/2001 - Ditta Mazzoni Alberto.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Preso atto:

- che la ditta Mazzoni Alberto, ha presentato in data 26/6/2017, protocollo, n. 12511 del 26/6/2017, ai sensi dell'art. 36, comma 1) lettera a), istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna in comune di Montecreto, per mc totali **60,00**;

- che tale intervento è necessario, in via emergenziale, per evitare l'estinzione della flora e fauna di un laghetto situato nell'alveo del Fosso delle Fagge, bacino Scoltenna, causa l'ondata di forte siccità verificatasi nel territorio della regione;

- che il quantitativo previsto sarà prelevato, nell'arco dei mesi estivi, in unica soluzione per mc. 20 nel mese di giugno, ed ulteriori due interventi da mc. 20 cadauno se la situazione meteorologica non dovesse subire miglioramenti;

Verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- la natura del prelievo, che si propone di prelevare, per massimo tre interventi, acqua pubblica superficiale dallo Scoltenna e di restituirla subito dopo in un affluente del corpo idrico stesso al fine di preservarne l'habitat, almeno in un tratto significativo, può essere apparentata alla categoria del prelievo "non dissipativo" e, quindi, non soggetta al parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, è apparentabile

all'uso domestico superficiale di cui all'art. 152. L'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione per la tipologia di appartenenza e per il periodo di tempo concesso limitatamente ai mesi estivi per l'anno 2017, corrisponde al minimo previsto;

- è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

- che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

Verificato inoltre che, ai sensi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dei Fiume Po/Direttiva Derivazioni:

- il quantitativo da derivare è particolarmente esiguo ed emergenziale, tale da non comportare particolari problemi al corso d'acqua;

- la qualità delle acque del corpo idrico utilizzato è "buono" dal punto di vista chimico ed ecologico e il CI stesso non è in crisi idrica;

- pertanto il prelievo è autorizzabile;

Atteso, che lo stesso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto a corrispondere in l'importo dovuto per tutta la durata della concessione;

Ritenuto, pertanto che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, quanto richiesto può essere concesso;

- che la concessione, a norma dell'art. 36, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, possa essere rilasciata per la durata richiesta, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia di concessioni d'acqua pubblica:

- il T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;

- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il R.R. n. 41/2001
- il D. Lgs. 387/2003;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. i.;
- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005;
- il D. Lgs n. 152/2006 e s. m. e i.;
- la D.G.R. n. 1793/2008;
- il D. Lgs. n. 1019/2010;
- il D. Lgs. n. 38/2011;
- la D.G.R. n. 65/2015;
- la L.R. n. 2/2015 e s. m. e i.;
- le D.G.R. n. 1782/2015 e n. 2067/2015;
- le deliberazioni dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- le DGR n. 1415/2016, n. 1792/2016, n. 2254/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Mazzoni Alberto, C.F. MZZLRT49P27F257U, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Scoltenna, in comune di Montecreto, per uso irriguo, con una portata massima che non potrà essere superiore a **litri/sec. 5,00** e per un quantitativo non superiore a **mc 60,00 totali**;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

c) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.

Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

d) di stabilire che la concessione è valida **dal 28 giugno al 30 settembre 2017**;

e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

- in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del disciplinare, degli importi dei canoni previsti per tutta la durata della concessione come indicato nel disciplinare parte integrante del presente provvedimento;

f) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia Romagna:

- Capitolo n. 04315 per i canoni annuali;
- Capitolo n. 07060 per il deposito cauzionale;
- Capitolo n. 04615 per le spese d'istruttoria;

g) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933, entro 60 gg, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle Acque Territoriale o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.